

FEDERAZIONE ITALIANA

SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FEDERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Attività e struttura federale

1) L'attività della F.I.S.E. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e degli altri organismi internazionali cui di la F.I.S.E. è membro.

2) I soggetti che costituiscono la F.I.S.E. sono riconosciuti. Le associazioni, le società e gli enti militari e similari che costituiscono la F.I.S.E. sono riconosciuti secondo criteri di affiliazione/aggregazione o aggregazione definiti dagli articoli **4** e **15** dello Statuto.

3) Per quanto riguarda le attività ludiche previste dall'art. 1 punto 2 dello Statuto, la F.I.S.E. può, in via non esclusiva, disciplinare e organizzare, con riferimento a tutte le discipline previste dal vigente Statuto, l'attività equestre nelle sue espressioni ludiche e addestrative per i propri affiliati e tesserati.

Art. 2 - Organizzazione

1) La F.I.S.E. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi (centrali e periferici), di giustizia e di controllo, indicati nell'articolo **17** dello Statuto e nel presente Regolamento di attuazione.

TITOLO II - GLI AFFILIATI

Art. 3 - Riconoscimento ed Affiliazione/aggregazione

1) Il Consiglio Federale, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, punto 6, dello Statuto, delibera il riconoscimento ai fini sportivi dei soggetti che siano retti da statuti conformi a quello tipo deliberato dalla F.I.S.E. ed ispirato a quanto disposto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L.n. 128 del 21 maggio 2004. con l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Sportivo, nonché l'accettazione esplicita delle disposizioni previste dalla clausola compromissoria (articolo 60, comma 2, dello Statuto).

2) I soggetti in possesso dei requisiti entrano a far parte della Federazione con delibera di affiliazione/aggregazione, valida per l'anno solare in cui viene accolta e tale affiliazione/aggregazione è rinnovabile entro il 15° gennaio di ogni anno solare.

3) Il mancato pagamento della quota di rinnovo implica automaticamente la perdita di ogni diritto acquisito e implicitamente la **cessazione di appartenenza alla F.I.S.E.**, con conseguente perdita di ogni beneficio ivi incluso il diritto di voto (articolo **8**, comma 1/d, dello Statuto).

Art. 4 - Procedure per l'affiliazione/aggregazione

1) La domanda di affiliazione/aggregazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente lo Statuto Federale, il Regolamento di Attuazione, il Regolamento Federale di Giustizia, tutti i Regolamenti Tecnici e le disposizioni approvati dal Consiglio Federale.

2) Tale richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia, anch'essi sottoscritti dal legale rappresentante:

a) atto costitutivo sottoscritta da tutti gli associati fondatori;

b) Statuto vigente ispirato al principio di democraticità, redatto in base allo statuto tipo F.I.S.E. (atto notarile ovvero sottoscritto da tutti gli associati intervenuti all'atto della fondazione del soggetto richiedente, ovvero accompagnato dal verbale della assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto), comunque registrato presso gli uffici competenti;

c) documento comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti. Non può essere richiesta l'affiliazione/aggregazione da due soggetti diversi che dispongono dello stesso impianto, a meno che l'impianto stesso non sia divisibile, consentendo a ciascuna Associazione di ottenere i requisiti richiesti per le diverse specialità;

d) elenco nominativo di almeno 10 associati con diritto a voto e 10 patentati presso la società (entro un mese dalla data di affiliazione) nell'ambito del soggetto richiedente; il numero di 10 associati aventi diritto a voto non si applica in caso di costituzione in qualità di società per capitali;

e) elenco nominativo di almeno 10 cavalli e/o ponies stabilmente scuderizzati presso il richiedente per le discipline olimpiche e 5 per le discipline non olimpiche e per gli aggregati, anche se non di proprietà purché idonei alla pratica dello sport equestre e in buona condizione fisica e di pulizia;

f) elenco nominativo degli eletti negli organi sociali con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha provveduto all'elezione. I componenti del Consiglio direttivo dovranno essere tesserati F.I.S.E.;

g) autocertificazione di tutte le persone componenti gli organi sociali e del legale rappresentante di non essere stato assoggettato a condanne per delitto doloso o di non essere stato radiato o sospeso da ogni attività per un periodo superiore ad un anno da Enti Sportivi, dalla F.I.S.E. o da altre Federazioni sportive per gravi irregolarità, come previsto dall'art. 54 dello Statuto;

h) planimetria o documentazione fotografica degli impianti. Le caratteristiche degli impianti saranno differenziate in funzione delle discipline praticate, come disposto da specifiche delibere del Consiglio Federale;

i) relazione esauriente sulla consistenza patrimoniale dell'Associazione richiedente con particolare riferimento agli impianti, alle attrezzature ed ai cavalli di cui esso dispone, sempre in relazione alle attività svolte;

j) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della quota di affiliazione/aggregazione, per l'importo deliberato di anno in anno dal

Consiglio Federale, che sarà comprensivo del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo.

3) il legale rappresentante dell'affiliato/aggregato deve impegnarsi e garantire alla F.I.S.E. che tutti i associati del proprio ente che svolgono attività anche ludica siano in possesso di tesseramento F.I.S.E. sin dall'inizio dell'attività svolta presso il centro stesso, al fine anche di garantire le indispensabili coperture assicurative. In caso di inadempienza accertata dalla F.I.S.E. sarà previsto il deferimento, da parte del Consiglio federale, agli organi di disciplina.

Art. 5 - Requisiti degli affiliati

1) Gli affiliati dovranno dimostrare la disponibilità dei seguenti requisiti:

a) la presenza di un Istruttore iscritto negli elenchi federali (in regola con il rinnovo del tesseramento) per i Centri che svolgono attività olimpica e di un tecnico relativo alla disciplina svolta, per tutti gli altri. Il Consiglio Federale, in casi particolari, potrà concedere deroghe e/o stabilire norme transitorie. Gli affiliati alle discipline olimpiche che hanno la presenza di un tecnico di discipline non olimpiche possono emettere patenti di discipline olimpiche;

b) almeno due campi di addestramento giudicati idonei all'attività equestre da un Tecnico qualificato nominato dal Comitato Regionale competente, debitamente recintati in maniera consistente e sicura per gli affiliati che svolgono attività olimpica. Per le discipline non olimpiche, strutture giudicate idonee all'attività equestre specifica, secondo quanto previsto dalle normative federali, da un Tecnico qualificato nominato dal Comitato Regionale competente. Tale idoneità deve risultare da un verbale, sottoscritto dal Tecnico nominato e dal Presidente del Comitato Regionale competente. Deve essere inoltre riferita alla possibilità di svolgere nell'impianto l'attività sportiva specifica, fermo restando che l'Associazione è direttamente responsabile dell'agibilità e della corrispondenza alle normative in materia di sicurezza e a ogni altra norma indicata dalla vigente legislazione specifica sull'impiantistica relativa all'accesso di pubblico o degli associati, nell'impianto stesso, riferita allo svolgimento degli scopi associativi e all'organizzazione di manifestazioni.

c) idonei servizi sanitari, di segreteria, spogliatoi e docce per gli atleti, nonché infrastrutture prescritte dalle norme igienico-sanitarie in vigore;

d) tutti coloro che svolgono attività equestre in un centro affiliato/aggregato devono essere in possesso dell'autorizzazione a montare della F.I.S.E. Tutti i cavalli che svolgono attività devono essere iscritti ai ruoli federali.

2) Per la verifica, anche nel tempo, dei requisiti, dovrà altresì essere garantito l'accesso agli impianti a rappresentanti nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

Art. 6 - Controllo dei requisiti e della documentazione relativa all'istanza di affiliazione/aggregazione

1) La richiesta di affiliazione/aggregazione corredata dei documenti di cui al precedente articolo deve essere inoltrata alla Segreteria del Comitato regionale o al Delegato regionale competente per territorio. Non è ammessa, salvo accordo tra i Comitati Regionali interessati e per delibera federale, la richiesta di

affiliazione/aggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale, geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. Per sede del richiedente si intende quella ove il richiedente dispone degli impianti e non quella legale o amministrativa.

2) Il controllo dei requisiti è accertato a mezzo del tecnico come indicato all'art. 5 comma 1 lettera b), che a seguito di incarico dovrà effettuare un sopralluogo presso gli impianti e redigere una relazione sulla consistenza patrimoniale e sugli impianti del richiedente. Tale relazione, unitamente al parere tecnico-amministrativo del Comitato Regionale competente formerà parte integrante della istanza. In sede di istruttoria della pratica di affiliazione/aggregazione dovrà verificarsi che sia garantito in maniera libera e continuativa, l'accesso agli impianti a tutti coloro che desiderano praticare gli sport equestri, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'affiliato/aggregato.

3) Il termine per l'adempimento dell'istruttoria della pratica di affiliazione/aggregazione a cura del Comitato Regionale o Delegato Regionale competente è fissato a 3 mesi dalla data di protocollo in entrata della richiesta da parte dell'associazione. La documentazione completa, unitamente alla relazione del Tecnico incaricato ed al parere dettagliato del Comitato Regionale, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Federale che provvederà a sottoporla alla prima riunione utile del Consiglio Federale, per la delibera di riconoscimento, salvo sia stata riscontrata incompletezza dell'incartamento da parte della segreteria federale stessa. Il Presidente federale può provvedere al riconoscimento della affiliazione/aggregazione con delibera d'urgenza, da ratificare alla prima riunione utile del Consiglio Federale.

4) Le istanze di affiliazione/aggregazione saranno sottoposte all'esame del Consiglio Federale entro 60 giorni dalla data di protocollo del ricevimento a Roma, sempre che risultino corredate di tutti i documenti. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, dovrà essere inviata comunicazione formale all'interessato. In caso di accoglimento l'affiliazione/aggregazione decorrerà dalla data della relativa delibera consiliare.

Art. 7 - Termine per il perfezionamento dell'istanza di affiliazione/aggregazione

1) Il termine fissato per il completamento degli incartamenti relativi all'affiliazione/aggregazione (ivi compreso quello delle modificazioni allo Statuto sociale), è di 2 mesi dalla data di invio della richiesta di perfezionamento, che dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale del richiedente per il tramite della Segreteria generale della F.I.S.E..

2) Copia della raccomandata dovrà essere trasmessa tempestivamente al Comitato regionale competente per territorio.

3) Trascorsi inutilmente i 2 mesi, la richiesta si intenderà decaduta d'ufficio.

Art. 8 - Diritti e doveri degli affiliati/aggregati

1) Oltre a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dello Statuto, gli affiliati hanno il diritto di essere resi edotti delle motivazioni di eventuali revoche dell'affiliazione/aggregazione a mezzo di raccomandata accompagnata da delibera del Consiglio Federale che dispone la revoca, da inviare alla sede legale

dell'affiliato/aggregato entro e non oltre i 30 gg. successivi alla riunione del Consiglio.

2) Hanno il dovere di richiedere preventivamente, per il tramite del Comitato regionale, autorizzazione ad eventuali proposte di modifiche allo Statuto, variazioni di sede o di denominazione e ragione sociale ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte le variazioni statutarie degli affiliati dovranno essere trasmesse al CONI dall'Associazione per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive, fermo restando che l'Associazione dovrà nuovamente depositare all'ufficio del registro il nuovo Statuto deliberato.

3) Gli affiliati o aggregati alla F.I.S.E., quando per qualsivoglia causa cessano di fare parte della Federazione, oltre all'obbligo sancito dall'art.5.1 dello Statuto, tutti i componenti dell'ultimo Consiglio direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della Federazione.

4) Devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni oltre che provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. per qualsiasi causa.

5) Parteciperanno alle rispettive assemblee degli affiliati con diritto di voto gli atleti ed i tecnici regolarmente tesserati e per la società medesima, in attività e maggiorenni alla data di svolgimento delle assemblee societarie stesse. L'elezione del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici avverrà per scrutinio segreto e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Gli Organi Periferici dovranno sollecitare gli affiliati aventi diritto a voto ad indire le proprie Assemblee e potranno inviare un loro Rappresentante. Dello svolgimento delle Assemblee degli Affiliati verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inviato alla FISE ed al Comitato Regionale di appartenenza. Sarà cura del Presidente della Società, dopo l'effettuazione delle elezioni, e comunque entro 5 giorni dalla relativa elezione, trasmettere alla segreteria federale ed al Comitato Regionale di appartenenza i nominativi del rappresentante degli Atleti e del rappresentante dei tecnici eletti dall'Assemblea Societaria

Art. 9 - Cessazione dell'Affiliazione/aggregazione

1) La cessazione dell'affiliazione è disciplinata dall'articolo 8 dello Statuto.

2) Per quanto concerne l'articolo 8, comma 1/e, dello Statuto, per inattività sportiva si intende:

a) non avere partecipato nei dodici mesi precedenti ad alcuna gara iscritta nel calendario ufficiale della Federazione (nazionale e/o regionale), con la partecipazione di almeno un tesserato.

oppure

b) non aver svolto alcuna attività didattica nel corso degli ultimi 12 mesi.

Art. 10 - Procedura per l'Aggregazione

1) Gli aggregati potranno svolgere attività equestri nei vari settori di competenza della F.I.S.E., potranno non disporre di impianti propri, e potranno essere costituiti solo in forma di associazione.

Art. 11 - Rinnovo dell'Affiliazione e dell'Aggregazione

1) Gli affiliati ed aggregati a norma dell'articolo 4 del presente Regolamento sono tenuti al versamento della quota di rinnovo nei modi e nei tempi stabiliti dal precedente articolo 3.

2) In sede di rinnovo di affiliazione/aggregazione il legale rappresentante dell'Associazione dovrà autocertificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti.

3) I Comitati Regionali territorialmente competenti possono svolgere azioni ispettive per verificare la sussistenza dei requisiti medesimi.

4) Qualora i requisiti non fossero sussistenti, il Consiglio Federale provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza, direttamente o per il tramite dei Comitati Regionali competenti.

5) Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione/aggregazione ed è pertanto subordinata all'osservanza "ex novo" delle relative procedure.

Art. 12- Aggregati Nazionali

1) Sono Aggregati nazionali quelle associazioni che senza fini di lucro intendano promuovere a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna disciplina praticata dalla FISE o settore, una particolare disciplina dello sport equestre e che come tali siano state riconosciute dal Consiglio Federale della F.I.S.E..

2) Le relative domande di aggregazione, la cui procedura è prevista dal precedente articolo 4, lettere "a", "b", "g", "h" e "k", rivolte ad ottenere la qualifica di Aggregato Nazionale devono essere indirizzate al Comitato Regionale competente territorialmente rispetto alla sede legale, che provvederà ad inviarle alla F.I.S.E. centrale per l'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 13 - Enti Militari

1) Gli Enti Militari possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dello Statuto.

2) Hanno gli stessi diritti e doveri degli affiliati. Gli Enti Militari affiliati hanno altresì il diritto di voto in ambito di Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 18, comma 4, dello Statuto.

3) I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi sportivi militari, anche se designati dalle competenti Autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.

Art. 14 - Fusioni

1) Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione.

2) Le fusioni tra due o più Società site nel territorio del medesimo Comitato regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa acquisizione di parere del Comitato regionale di competenza, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della società incorporante.

3) In caso di fusione al nuovo soggetto è riconosciuta la migliore tra le posizioni ricoperte dagli affiliati interessati

4) In caso di incorporazione vige la posizione della società incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato.

TITOLO III - I TESSERATI

Art. 15 - Diritti e Doveri dei tesserati

1) I diritti ed i doveri dei tesserati sono regolati dagli articoli 10 e 11 dello Statuto.

Art. 16 - Tesserati

1) Sono tesserati alla F.I.S.E. le persone fisiche di cui all'articolo 9 dello Statuto.

2) Per tesseramento viene inteso l'atto che lega una delle persone fisiche descritte al suddetto articolo 9, ad un rapporto giuridico sportivo con la F.I.S.E..

Art. 17 - Procedure per il tesseramento

1) Gli atleti che intendano praticare in forma agonistica lo sport equestre nelle sue varie specialità dovranno essere regolarmente tesserati alla F.I.S.E. per il tramite di un solo affiliato di appartenenza secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento. Un atleta non può essere in possesso di due patenti, per cui le sue abilitazioni devono essere indicate in un'unica patente. Nel caso in cui un cavaliere tesserato svolga la sua attività nell'ambito delle discipline olimpiche può ottenere il rilascio della patente di discipline non olimpiche presso altro centro abilitato rilasciata dal tecnico di specialità.

2) Gli atleti che vogliano svolgere attività agonistica dovranno essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982. Detto certificato dovrà essere conservato presso la società sportiva di appartenenza e la documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica, sarà necessario essere in possesso del "certificato di buona salute" come disposto all'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1983.

3) Gli atleti tesserati sono soggetti al rispetto delle Norme Statutarie e Regolamenti della F.I.S.E. per il tramite dell'affiliato di appartenenza, per cui, come detto sopra, non possono essere tesserati per il tramite di due o più affiliati.

4) L'atleta che è tesserato con un affiliato, non contrae con esso un vincolo sportivo .

5) Si considerano atleti tesserati, e come tali abilitati a partecipare alle manifestazioni riconosciute dalla F.I.S.E., solo coloro che siano in possesso delle autorizzazioni a montare rilasciate dalla F.I.S.E. per il tramite degli affiliati, valide per l'anno sportivo in corso.

6) Il tesseramento degli atleti viene effettuato su richiesta degli affiliati, per il tramite dei Comitati regionali, oppure on-line.

7) La richiesta di nuovi tesseramenti può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno, sempre che l'affiliato richiedente abbia provveduto al rinnovo per l'anno in corso.

8) E' necessario che l'affiliato non abbia pendenze pecuniarie con la F.I.S.E..

9) In caso di accoglimento la Federazione rilascia le relative autorizzazioni a montare.

10) In qualsiasi momento l'atleta tesserato da un affiliato, può trasferirsi presso altri affiliati della F.I.S.E.. E' compito dell'atleta provvedere ad informare tutti gli organismi interessati dell'avvenuta variazione di residenza sportiva.

11) Nel caso in cui un affiliato abbia presentato istanza per cambio di sede sociale sportiva, o si fonda con altri affiliati, l'atleta è libero di optare per altro affiliato.

12) Gli effetti del tesseramento si intendono sino al 28 febbraio dell'anno successivo.

13) I tesserati sono impegnati esplicitamente a rispettare lo Statuto Federale, il Regolamento di attuazione, il Regolamento di Giustizia, tutti i regolamenti tecnici e le disposizioni approvati dal Consiglio Federale nonché, in particolare, ad accettare la Clausola Compromissoria (articolo 60, punto 2, dello Statuto).

14) Gli affiliati ed aggregati nell'ambito dell'attività a loro delegata per la raccolta delle richieste di tesseramento, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività di tesseramento, nel rispetto del T.U. n.196/03 della normativa in qualità di titolari del trattamento.

15) Nei casi di smarrimento, logorio o distruzione di una delle autorizzazioni a montare, l'affiliato, cui appartiene il tesserato, può fare richiesta di nuova autorizzazione a montare, seguendo la procedura per il primo tesseramento, specificando e documentando i motivi per i quali si richiede la sostituzione della originaria autorizzazione a montare.

16) I tesserati F.I.S.E. possono tesserarsi con altri Enti di Promozione Sportiva che abbiano in atto una convenzione con la F.I.S.E. e/o con altri Enti di discipline associate riconosciuti dal C.O.N.I.

17) E' fatto espresso divieto ai tesserati di partecipare a manifestazioni agonistiche indette da altri Enti e/o associazioni senza preventiva autorizzazione da parte della F.I.S.E.. E' fatta salva la possibilità per i tesserati di partecipare alle manifestazioni ludiche e ricreative indette da altri Enti e/o associazioni.

18) E' consentito che gli affiliati possano stipulare accordi con altri enti ed associazioni (non affiliati F.I.S.E.) aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti al fine di organizzare e svolgere manifestazioni equestri di natura ludica.

19) La F.I.S.E. intende comunque garantire che l'utilizzo di tali impianti si svolga nel rispetto di regole minime che garantiscano, da un lato, la sicurezza dei cavalieri e dei cavalli, secondo standard assimilabili a quelli previsti dalle regole F.I.S.E., e, dall'altro tutelarsi contro possibili responsabilità civili e penali derivanti da infortuni occorsi in impianti che comunque appartengono a soggetti affiliati F.I.S.E..

20) l'età minima per la pratica dell'attività agonistica è di anni 8;

21) gli atleti sono divisi nelle seguenti categorie:

1. Si intendono "giovanissimi" tutti gli atleti dai 4 anni (vale il millesimo dell'anno) fino al raggiungimento degli 11 anni di età (sino al 31 dicembre dell' 11° anno).
2. Si intendono "children" tutti gli atleti di età compresa tra i 12 e i 14 anni (sino al 31 dicembre del 14° anno).
3. Si intendono "juniores" tutti gli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (sino al 31 dicembre del 18° anno).
4. Si intendono "youth" (Equitazione Americana) tutti gli atleti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni (sino al 31 dicembre del 18° anno).
5. Si intendono "young riders" tutti gli atleti di età compresa tra i 16 e i 21 anni (sino al 31 dicembre del 21° anno).
6. Si intendono "seniores" tutti gli atleti dal 19° anno di età (dal 1° gennaio).
7. Si intendono "amazzone" tutti i tesserati seniores di sesso femminile, a partire dal 19° anno di età, si considera a tale proposito l'anno solare.
8. I giovanissimi di età compresa tra i 4 anni e gli 8 anni (vale il millesimo dell'anno) non possono montare cavalli in nessuna manifestazione sportiva; possono montare ponies dall'età di 4 anni sino ai 5 anni solo per attività ludico-addestrativa in manifestazioni sociali e possono partecipare a manifestazioni sportive dall'età di 5 anni.
9. I cavalieri juniores possono svolgere attività agonistica montati su ponies fino all'età di 16 anni (vale il millesimo dell'anno).

Art. 18 - Tesseramento temporaneo degli atleti per servizio militare

1) Alle richieste di tesseramento temporaneo per servizio di leva, devono essere allegate le relative attestazioni della competente Autorità militare in ordine alla posizione dei richiedenti.

2) Il Consiglio Federale delibera in merito alle richieste inerenti il tesseramento temporaneo a favore di organismo militare che avviene direttamente a cura della Segreteria generale a norma del presente articolo.

3) In caso di accoglimento, la F.I.S.E. rilascia all'Ente affiliato che ha inoltrato la richiesta, tessera avente validità temporanea:

a) limitata per gli atleti chiamati a prestare servizio militare, all'effettivo periodo di ferma della classe e nell'arma e nel corpo di appartenenza;

b) limitata per gli atleti richiamati a prestare servizio militare, all'effettivo periodo di richiamo.

4) Gli atleti così temporaneamente tesserati per servizio militare possono disputare qualsiasi manifestazione purché in possesso delle prescritte autorizzazioni a montare ed in regola con quanto disposto dal presente Regolamento.

5) Il tesseramento temporaneo per servizio militare determina l'interruzione del tesseramento a favore degli affiliati cui gli atleti erano vincolati.

6) Tali affiliati devono pertanto depositare le tessere di tali atleti alla Segreteria generale che provvede ad interromperne la validità fino al termine del tesseramento temporaneo per servizio militare e a restituirle agli stessi affiliati a seguito dell'attestazione di avvenuto congedo.

7) A restituzione avvenuta, gli atleti possono disputare, a favore dell'affiliato di provenienza, qualsiasi gara purché in possesso della relativa autorizzazione a montare.

Art. 19 - Forme particolari di tesseramento

1) Oltre al tesseramento degli atleti, sono previste particolari forme di adesione alla F.I.S.E. (articolo 9 dello Statuto) e precisamente:

a) Dirigenti Sociali e associati di associazioni affiliate e aggregate;

b) Ufficiali di gara e segretari di concorso;

c) Dirigenti federali;

d) Tecnici: istruttori federali e tecnici di disciplina;

e) Coloro che sono proprietari e/o che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;

f) Direttori di campo e costruttori di percorso;

g) veterinari fiduciari associati;

h) tesserati benemeriti;

i) tesserati sostenitori.

2) Per le sopra elencate forme particolari di tesseramento (esclusi i punti a, c, h) sarà previsto il pagamento di una quota annuale di tesseramento.

3) Possono fare parte della categoria, di associati benemeriti coloro che hanno reso un notevole contributo alla disciplina equestre sia in campo economico che agonistico. I tesserati benemeriti, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente e fanno parte dei tesserati della F.I.S.E., anche se non partecipano attivamente all'attività agonistica della stessa. Il loro tesseramento è a titolo gratuito. La vidimazione e il rinnovo delle tessere di benemerito avviene per il tramite della Segreteria Federale.

4) Per quanto concerne le manifestazioni internazionali saranno diramate (ad insindacabile parere del Consiglio Federale, sentito il competente Comitato Organizzatore), le eventuali facilitazioni per l'accesso a quanti siano tesserati della F.I.S.E..

5) I tesserati di cui ai precedenti punti b, d, f, g, acquisiscono tale qualifica in base a quanto stabilito dai relativi regolamenti approvati dal CONI e deliberati dal Consiglio Federale Sono in possesso di tessere rilasciate dalla Segreteria generale, previo l'inquadramento nei ruoli federali, che ne attestano il grado e la qualifica.

6) La vidimazione, a cura della Segreteria Federale, è annuale e deve essere richiesta contestualmente all'eventuale pagamento della relativa tassa secondo l'importo deliberato dal Consiglio Federale.

7) I tesserati di nazionalità italiana residenti in maniera permanente all'estero potranno essere tesserati per il tramite della Segreteria Federale, cui dovranno inviare la necessaria documentazione.

8) I veterinari che ne faranno richiesta, potranno essere tesserati alla F.I.S.E. attraverso i Comitati regionali competenti per territorio contestualmente al pagamento della eventuale quota annuale di associazione, deliberata dal Consiglio Federale. Per quanto concerne le competenze dei veterinari associati, fermo restando il perseguimento degli obiettivi previsti dallo Statuto, si fa riferimento all'apposito Regolamento veterinario approvato dal Consiglio Federale.

9) Tutte le suddette categorie di tesserati, sono coperte da garanzia assicurativa per gli infortuni (con le limitazioni e massimali previsti dalla polizza stipulata dalla F.I.S.E.) e avranno la possibilità di ricevere tutte le pubblicazioni federali e di partecipare a periodici seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento promossi dalla F.I.S.E., oltre a poter beneficiare di particolari privilegi a seguito di convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. con società venditrici di beni e servizi.

10) I tesserati di cui al punto 1 lettere b, d, f del presente articolo, possono svolgere la propria attività professionale presso Enti non riconosciuti dalla F.I.S.E. previa autorizzazione scritta della F.I.S.E. medesima.

TITOLO IV - ORGANI DELLA F.I.S.E.

Art. 20 - Gli Organi della F.I.S.E.

- 1) Gli Organi della Federazione (articolo 17, primo comma, punto "A,B,C" dello Statuto) hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda delle specialità sportive della

F.I.S.E. in tutto il territorio italiano, in armonia con l'Ordinamento Sportivo nazionale ed internazionale.

- 2) In riferimento all'articolo 30 dello Statuto Federale (competenze del Consiglio Federale) comma Q e R, le commissioni e i dipartimenti operano per l'organizzazione e la gestione delle discipline sportive delle attività federali su esplicita delega del C.F. e con le funzioni di volta in volta loro assegnate. La durata dell'incarico delle commissioni e dei dipartimenti è determinata dal Consiglio Federale e può essere revocata in qualsiasi momento.

Capo 1 - L'Assemblea Nazionale

Art. 21 - Norme Generali

1) La composizione, l'attività e il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme statutarie e dal presente regolamento. Può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le prescrizioni statutarie e del presente Regolamento, ovvero secondo la natura degli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno.

2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata come previsto dall'art. 20 dello Statuto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 punto 4.

Art. 22 - Ricorso per omissis o errato inserimento nell'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto

1) Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso alla Segreteria Federale, sia per l'omissione che per errato inserimento nell'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.

2) L'avente diritto deve presentare ricorso scritto alla Segreteria Federale della F.I.S.E., almeno 10 (dieci) giorni prima la data dell'Assemblea.

3) Organo competente a decidere la validità del ricorso o la sua nullità è il Consiglio di Presidenza che emetterà pronuncia definitiva nel termine di 10 giorni e comunque 48 prima della data dell'Assemblea.

4) Qualora venisse accolto il ricorso, l'Organo decisionale provvederà per tramite della Segreteria Federale ad emendare l'elenco ufficiale degli aventi diritto, dandone comunicazione ai ricorrenti.

Art. 23- Candidature

1)Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria della F.I.S.E., se trattasi di carica centrale, e ai Comitati regionali, e per conoscenza alla segreteria della F.I.S.E., o anche per il tramite del Comitato Regionale, nei termini e nelle modalità previsti dall'articolo 57 dello Statuto.

2)Gli eventuali ricorsi verso la rielezione della candidatura dovranno essere presentati alla Segreteria generale della F.I.S.E. entro i tre giorni successivi alla pubblicazione delle candidature considerate regolarmente proposte

sul sito internet ufficiale della Federazione. Competente a decidere della validità o nullità del ricorso è il Consiglio di Presidenza che emetterà pronuncia definitiva tempestivamente e comunque 10 giorni prima della trasmissione del verbale di verifica al Presidente della Assemblea elettiva

3) Le liste aggiornate, definitive, dovranno essere consegnate al Presidente delle singole Assemblee elettive che a sua volta ne darà lettura in ambito delle stesse.

4) Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione, sia che si tratti di Assemblea centrale che periferica.

5) Non è ammesso proporre la candidatura a più di una carica federale sia essa centrale o periferica. Nell'ambito del Consiglio federale e del Consiglio direttivo regionale non è possibile candidarsi come rappresentante in più componenti (societaria, cavalieri, tecnici)

Art. 24 - Incompatibilità tra cariche Federali e opzioni

1) L'eletto a più cariche federali, centrali e periferiche, entro 15 giorni è tenuto ad optare per una di esse e non potrà esercitare alcuna carica, se non dopo aver presentato opzione per iscritto alla competente Segreteria. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

2) A seguito delle opzioni subentreranno, nelle cariche rimaste vacanti, i candidati alla stessa carica che avranno riportato il maggior numero di voti, purché il subentrante abbia riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti. A parità di voti subentra il più anziano di età, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

3) Gli ufficiali di gara, i tecnici, gli istruttori federali e i tecnici di disciplina che svolgono attività continuativa di servizio per la Federazione, stante che per attività continuativa si intenda una attività svolta quasi giornalmente in media mensile nell'arco dell'anno solare, non possono ricoprire cariche federali come disposto dall'art. 55.4 dello Statuto federale.

Art. 25 - Diritto al voto

1) Hanno diritto a voto nelle Assemblee i rappresentanti degli affiliati cui all'articolo 18, comma 3 e 4, dello Statuto, con le modalità di cui al punto 7 dell'articolo stesso, alla condizione che abbiano svolto, durante i 12 (dodici) mesi precedenti e non solo stagionalmente:

a) un'attività sportiva riscontrabile negli atti dei Comitati regionali e della Federazione. Tale attività agonistica si deve esplicitare in base ai seguenti requisiti:

- aver partecipato, nei dodici mesi precedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea, con almeno un tesserato a manifestazioni riconosciute dalla FISE;

oppure

b) un'attività didattica nel corso degli ultimi 12 mesi.

2) Venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea elettiva regionale gli affiliati dovranno comunicare alla Segreteria del Comitato regionale competente per territorio il nominativo dei rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici eletti nelle rispettive Assemblee.

3) Gli stessi nominativi saranno invitati alla Assemblea elettiva nazionale.

4) L'eventuale sostituzione dei suddetti rappresentanti dovrà risultare da apposita comunicazione che dovrà essere inviata tempestivamente al Comitato regionale, e comunque entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, e il nominativo dovrà essere acquisito nella scheda di affiliazione on-line.

Art. 26- Deleghe

1. Il legale rappresentante dell'affiliato può delegare un componente del Consiglio direttivo ;il nominativo deve risultare sul modello di affiliazione o, quantomeno, da verbale di assemblea notificato al Comitato regionale e/o alla Segreteria generale della FISE almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea. Tale delega non rientra nel computo massimo delle deleghe che il rappresentate dell'associazione può ricevere

2. Il legale rappresentante dell'affiliato, il cavaliere e il tecnico possono rilasciare le deleghe previste dall'articolo 18, comma 8 e 9, dello Statuto, rispettivamente ad altro rappresentante di Società, rappresentante dei cavalieri e rappresentante dei tecnici della medesima Regione.

3. Il legale rappresentante di un affiliato non può ricevere deleghe da tecnici e cavalieri.

4. Nelle Assemblee regionali il rilascio della delega è regolato dall'articolo 38, comma 8, dello Statuto.

5. Le deleghe per le Assemblee nazionali e regionali dovranno essere presentate su modello conforme a quello predisposto dalla Segreteria Generale .

Art. 27 - Votazioni

1) Nelle elezioni a cariche federali, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati "ex aequo". Qualora nel ballottaggio si verificasse parità di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica , salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto

2) I voti vengono espressi su apposita scheda conforme ai modelli approvati dal Consiglio Federale per le Assemblee nazionali e dai Consigli Regionali per le Assemblee regionali, contenente i nominativi di tutti i candidati alla stessa carica. Non potranno in nessun caso, essere accettate, pena nullità, schede contenenti un numero di preferenze superiori al numero di posti disponibili alla carica oggetto dell'elezione.

3) E' consentita la votazione con mezzi elettronici nel rispetto della segretezza del voto.

4) Eventuali impugnative sono ammesse sempre che siano preannunciate e verbalizzate durante le Assemblee e comunque entro la chiusura della assemblea stessa.

5) Competente a decidere, per le impugnative alle Assemblee nazionali e regionali è il Consiglio Federale.

Art. 28 - Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

1) Le funzioni, la composizione e la incompatibilità della Commissione verifica poteri è enunciata dall'articolo 22 dello Statuto. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio Federale o dal Consiglio direttivo regionale con la delibera di indizione dell'Assemblea.

2) La Commissione è organo permanente dell'Assemblea e controlla l'identità degli aventi diritto a voto presenti di persona o per delega a norma dell'articolo 18, comma 8 e 9, dello Statuto.

3) Accerta la regolarità delle deleghe che trattiene, registra in separati verbali le presenze degli aventi diritto a voto per categorie di votanti (società, cavalieri, tecnici), e dei non aventi diritto a voto.

4) Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di un avente diritto a voto in Assemblea, la Commissione redige un verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.

5) Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:

a) il numero degli affiliati rappresentati in assemblea;

b) il numero dei tecnici rappresentati in assemblea;

c) il numero dei cavalieri rappresentati in assemblea;

d) il numero degli affiliati aventi diritto a voto e dei partecipanti non aventi diritto a voto;

e) il numero totale dei voti presenti (articolo 18, comma 3, dello Statuto);

f) il numero totale dei soggetti presenti o rappresentati

g) il numero di ricorsi presentati ai sensi del precedente comma.

6) Al fine di accelerare le complesse operazioni di verifica la Commissione può essere affiancata da coadiuvanti nominati dalla Commissione stessa.

7) Le Commissioni di scrutinio sono nominate dalle Assemblee su proposta del loro Presidente. Alle stesse è affidato il computo dei voti, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

Art. 29 - Apertura dell'Assemblea

1) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia

rappresentata la maggioranza dei voti richiesta dall'articolo 21, comma 7 e 8, dello Statuto.

2) In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'articolo precedente. In caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

3) Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi tutti gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente articolo 28 comma 4.

4) La relativa votazione avviene per alzata di mano esclusi i ricorrenti.

5) Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

6) L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente compito di sostituirlo in caso di assenza.

7) Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.S.E. o da un suo incaricato.

8) L'Assemblea procederà inoltre all'elezione dei tre componenti della Commissione di scrutinio

9) Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per alzata di mano, a discrezione del Presidente pro-tempore dell'Assemblea ovvero del Presidente Federale o chi ne fa le veci.

Art. 30 - Presidente dell'Assemblea

1) Il Presidente dell'Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del giorno;

b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;

c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del giorno. La concessione della replica è rimessa alla sua facoltà discrezionale;

d) determina il sistema di votazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 dello Statuto;

e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dell'Assemblea;

f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno;

g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 31 - Computo dei voti

1) Il computo dei voti è affidato agli scrutatori e/o comunque avviene sotto la loro vigilanza e sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

2) In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime parere in merito a suo insindacabile giudizio.

3) Le schede di votazione devono essere conservate agli atti federali.

4) Si considerano voti attribuibili quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, registrati dalla Commissione verifica poteri dopo la decisione su eventuali ricorsi secondo quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

5) Nel calcolo della maggioranza dei voti non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 32 Regolarità di costituzione e validità delle deliberazioni

1) La regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee nazionali sono regolate dall'articolo 21 dello Statuto.

Art. 33- Risultati

1) Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di scrutinio.

2) I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Periferici dovranno essere trasmesse per iscritto alla Segreteria Federale della F.I.S.E., unitamente al verbale dei lavori dell'Assemblea dal Presidente che, con il Segretario e scrutatori, firmerà detti elaborati entro 15 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.

Art. 34 - Durata e indennità delle cariche elettive

1) La durata delle cariche è regolata dall'articolo 56 dello Statuto.

2) Al Presidente Federale, in ragione dell'attività svolta in adempimento del proprio mandato, può essere riconosciuta, previa delibera del Consiglio Federale con l'astensione del Presidente stesso, una indennità economica di carica, determinata in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

3) Tale indennità è corrisposta per tutta la durata della carica a decorrere dalla delibera di approvazione del Consiglio o dalla data, anche

retroattiva, eventualmente deliberata, in forma mensile lorda fissa e non da luogo a mensilità aggiuntive o ad accantonamenti di fine mandato.

4) L'indennità di cui al punto 2 fa salvo il diritto ai rimborsi spese.

Art. 35 - Verbale dell'Assemblea

1) Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2) Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto entro 15 (quindici) giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..

L'eventuale verbale notarile è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Notaio.

3) Ciascun partecipante avente diritto a voto e ogni rappresentante di Associazione può prendere visione di copia del verbale.

Capo 2 - Il Presidente Federale

Art. 36 - Attribuzioni e compiti

1) Al Presidente Federale spettano le attribuzioni ed i compiti di cui all'articolo 27, comma 1, dello Statuto, ove la parola "partecipare" deve intendersi come "votare". Ha facoltà di delega in ordine a competenze non esclusive.

Art. 37 - Assenza o temporaneo impedimento

1) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente della Federazione, le funzioni sono svolte per il tempo strettamente necessario, dal Vice-Presidente Vicario.

Art. 38 - Impedimento definitivo o dimissioni

1) In caso di impedimento definitivo del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vice-Presidente Vicario il quale svolgerà le sole funzioni di ordinaria amministrazione.

2) Il Vice-Presidente Vicario, nei tempi indicati dall'articolo 27, punto 9, dello Statuto, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la rielezione del Presidente e del Consiglio Federale.

3) L'ipotesi di dimissione è regolata dall'articolo 27, comma 10, dello Statuto.

Capo 3 - Il Consiglio Federale

Art. 39 - Decadenza e integrazione del Consiglio Federale

1) I casi di decadenza o integrazione del Consiglio Federale sono disciplinati dagli articoli **31** e **32** dello Statuto.

2) Decorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, trasmesso a mezzo raccomandata A.R. da parte della Segreteria Generale, senza che l'interessato abbia trasmesso alla stessa la formale comunicazione di accettazione della carica, il provvedimento stesso non sarà più produttivo di effetti, e si procederà alla nomina del successivo membro risultante dalla graduatoria dei non eletti. In caso di parità di voti si terrà conto della maggiore anzianità anagrafica.

3) Ove l'integrazione secondo la procedura suesposta non sia possibile, si dovrà procedere a norma dell'articolo 32, comma 2, dello Statuto.

Art. 40 - Funzionamento del Consiglio Federale

1) Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari ad esso relative, e alle disposizioni che più in generale regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.

2) Il Presidente, o in sua assenza, il Vice-Presidente Vicario o altro Vice-Presidente, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini cui è istituzionalmente proposto.

3) Le deliberazioni avvengono con voto palese o con scrutinio segreto quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Il voto segreto può essere richiesto anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale presenti.

4) Il Consiglio Federale può provvedere, tra i suoi componenti, alla ripartizione di specifiche competenze per settore.

Art. 41 - Riunione e modalità di convocazione del Consiglio Federale

1) Il Consiglio Federale è convocato ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29 dello Statuto e con le modalità previste nel medesimo articolo.

2) All'atto della convocazione deve essere indicata l'ora di apertura dei lavori.

3) All'atto della convocazione e comunque entro 5 giorni dalla data della riunione, deve essere inviata o pubblicata sul sito federale a cura della Segreteria Generale la documentazione relativa alla riunione per consentirne la visione da parte dei Consiglieri Federali.

4) Il Consiglio Federale è convocato in riunione congiunta con la Consulta Nazionale degli Sport Equestri almeno una volta l'anno (art.29 punto 5 Statuto Federale).

Art. 42 - Attribuzioni del Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale e l'Organo di gestione della Federazione.
- 2) Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'articolo 30 dello Statuto.
- 3) Il Consiglio Federale annualmente approva il conto consuntivo e preventivo dei Comitati Regionali come previsto dall'art. 40 comma 9 dello Statuto Federale.

Art. 43 - Attività di trasparenza del Consiglio Federale.

- 1) I provvedimenti e le delibere dovranno essere pubblicati sul sito federale, fatta eccezione per le delibere che il consiglio ritiene di carattere riservato.
- 2) L'accesso alla documentazione è disciplinato dalle norme che regolano gli enti ad evidenza pubblica.
- 3) E' riservata esclusivamente al Presidente la facoltà di rilasciare a persone, società o enti estranei alla Federazione copie o stralci di delibere, atti e documenti federali.

Art. 44 - Segreteria del Consiglio Federale

- 1) Le funzioni di segreteria del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione o in sua assenza da un suo incaricato, a norma dell'articolo 52 dello Statuto.
- 2) Redige il verbale di ciascuna seduta; tale verbale dovrà essere sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
- 3) Il verbale può essere approvato seduta stante o nel corso della successiva riunione consiliare.

Capo 4 - Il Consiglio di Presidenza

Art. 45 - Composizione, attribuzioni e deliberazioni

- 1) Il Consiglio di Presidenza si compone come indicato all'art. 33 comma 1 dello Statuto; il rappresentante degli atleti viene eletto dal Consiglio Federale a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti.
- 2) E' obbligatorio comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di presidenza anche al Collegio Revisori dei Conti.

Capo 5 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 46 - Composizione elezione e nomina

- 1) La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti è descritta dall'articolo 34 dello Statuto.

Art. 47 - Incompatibilità

- 1) La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, elettiva o di nomina (centrale o periferica), nonché con ogni altra carica in associazioni affiliate o aggregate.

Art. 48 - Reintegrazione

- 1) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando la sostituzione con i membri supplenti in ordine di età e, successivamente, si applicherà quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, dello Statuto.

Capo 6 - Consulta nazionale

Art. 49 - Composizione

- 1) Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente federale all'inizio del quadriennio, la Consulta elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente partecipa di diritto al Consiglio federale senza diritto di voto.
- 2) Il Presidente della Consulta nazionale convoca le riunioni della Consulta per le funzioni indicate dall'articolo 37, comma 2, dello Statuto.
- 3) La Consulta è validamente costituita quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno 11 membri. Il voto non è delegabile e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice.
- 4) La Segreteria generale cura gli aspetti di segreteria della Consulta.
- 5) La Consulta può articolarsi in Commissioni su argomenti specifici.
- 6) Esprime obbligatoriamente parere sui temi dell'autonomia finanziaria e più in generale sui temi del decentramento.
- 7) La Consulta può richiedere di inserire all'ordine del giorno del Consiglio federale uno o più specifici argomenti

Capo 7 - Organi periferici

Art. 50 - L'Assemblea Regionale

- 1) All'Assemblea Regionale partecipano con diritto di voto i Presidenti o i Delegati degli affiliati con diritto a voto, nonché i rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici tesserati con i predetti affiliati.

2) E' indetta in sessione straordinaria quando sussistono i presupposti di cui all'articolo **38**, comma 5, dello Statuto nonché nei casi previsti dall'articolo 39, comma 2, dello Statuto.

3) L'Assemblea Regionale Elettiva deve essere convocata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.

4) Il consiglio Regionale nomina all'atto della convocazione l'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri, composta da almeno tre componenti. Non possono essere nominati membri della Commissione i candidati alle cariche federali.

5) Copia della convocazione dell'Assemblea ed il relativo Ordine del Giorno devono essere comunicate a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail alla Segreteria Federale.

6) Le attribuzioni dell'Assemblea regionale in sessione Ordinaria e Straordinaria sono rimandate all'articolo 39 dello Statuto.

7) Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea stessa alla Segreteria Federale.

Art. 51 - Assemblea per costituzione di nuovi Comitati Regionali

1) Il Consiglio Federale, con la delibera istitutiva del Comitato Regionale, stabilisce la data dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei relativi Organi.

Art. 52 - Presidente Regionale - attribuzioni e doveri

1) Al Presidente del Comitato Regionale spettano le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'articolo 41 dello Statuto.

2) Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, i documenti e i beni di appartenenza del Comitato Regionale in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 53 - Comitato Regionale - Istituzione e sede

1) Il Comitato Regionale ha sede, di norma, nella città capoluogo della Regione, se non diversamente disposto dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale

2) Il Vice-Presidente ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Regionale nel proprio ambito nella sua riunione di insediamento.

3) Le riunioni del Consiglio sono periodiche e comunque in numero non inferiore a quattro l'anno.

4) Possono essere convocate in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti. Delle riunioni, viene redatto verbale che, debitamente firmato, deve essere trasmesso in copia entro trenta giorni alla segreteria federale. Per le riunioni del Consiglio, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le riunioni del Consiglio Federale.

5) Ai sensi dell'Art. 40 comma 8 dello Statuto , al Comitato Regionale può essere attribuita , mediante delibera del Consiglio Federale, autonomia amministrativa contabile e gestionale.

Art. 54 - Attribuzioni del Comitato Regionale

1) Il Comitato Regionale autonomamente propone ed attua ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo dell'attività equestre nella Regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale; esso inoltre:

a. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati, degli affiliati e degli aggregati;

b. cura che le Associazioni nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi nei confronti della Federazione, in particolare per quanto riguarda il tesseramento di tutti i praticanti;

c. coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

d. cura l'aggiornamento degli elenchi degli affiliati e degli aggregati territoriali

e. collabora territorialmente con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

f. amministra i finanziamenti federali e le risorse autonomamente reperite con la più rigorosa osservanza del regolamento di amministrazione e contabilità emanato dalla F.I.S.E.

g. predispone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;

h. trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relative alla elezione dei propri Organi elettivi;

i. riceve e istruisce le domande di affiliazione/aggregazione e riaffiliazione o di aggregazione e riaggregazione e le trasmette, avendone accertato la completezza, con motivato parere, alla Segreteria Federale;

l. emana i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla programmazione, preparazione ed allo svolgimento delle predette manifestazioni, nonché provvede adottando tutte le incombenze relative all'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione su incarico del Consiglio Federale;

m. osserva ed applica le norme federali; attua per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della F.I.S.E., le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di presidenza;

n. propone al Consiglio federale iniziative interregionali su obiettivi comuni a più Regioni.

Art. 55 - Decadenza o integrazione del Consiglio Regionale

1) Per casi di decadenza o integrazione del Consiglio regionale valgono le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento per il Consiglio Federale, per quanto applicabili.

Art. 56 - Il Delegato Regionale

1) La nomina, la durata dell'incaricato e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabilite dall'articolo 42 dello Statuto.

2) Per quanto non espressamente previsto, il Delegato regionale ha il compito di:

a) contribuire nell'ambito del suo territorio alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione/aggregazione o aggregazione di nuove Società sportive o per l'assistenza a quelle preesistenti, siano esse affiliate, aggregate;

b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;

c) intervenire nell'interesse della F.I.S.E. e degli affiliati, aggregati presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e presso le autorità locali;

d) osservare ed applicare le norme federali attuando per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.

Art. 57 - Il Comitato Provinciale o il Delegato Provinciale

1) Il Comitato Provinciale o il Delegato Provinciale oltre ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto, ha i seguenti compiti:

a) contribuire nell'ambito della sua Provincia e nel rispetto degli indirizzi del Comitato regionale alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 2 dello Statuto, operando per la costituzione e riconoscimento di nuove associazioni e per l'assistenza a quelle già esistenti in Provincia;

b) informare tempestivamente e contestualmente il Consiglio Regionale e il Consiglio Federale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;

c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

d) tenere aggiornati gli elenchi degli affiliati e degli aggregati riconosciuti;

e) intervenire nell'interesse della F.I.S.E. e delle Associazioni riconosciute, presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e le autorità locali.

2) Per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai delegati provinciali, dovranno essere disposte le necessarie risorse economiche dai Comitati Regionali competenti per territorio.

Capo 8 - Organi di giustizia

Art. 58 - Principi informativi della giustizia federale

1) Per quanto riguarda le norme inerenti gli organi di giustizia si rinvia agli articoli da 45 a 51 dello Statuto, al Regolamento di giustizia e, in particolare, all'articolo 1 dello stesso che prevede quali sono gli atti ed i comportamenti sanzionabili demandati alla competenza di detti Organi,

fermo altresì restando l'obbligo per i tesserati, gli affiliati e gli aggregati, di ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'articolo 61 dello Statuto per ogni altra diversa controversia compromettibile in arbitri.

Capo 9 - Altre strutture

Art. 59 - La Segreteria Federale

- 1) La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione.
- 2) La Segreteria è retta dal Segretario Generale che esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dello Statuto Federale.
- 3) Il Segretario Generale assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza curandone la redazione dei rispettivi verbali. Ha il compito di strutturare la Segreteria in uffici, in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettino per l'attività di ogni singolo settore.

Art. 60 - Dipartimenti

- 1) Per coordinare, promuovere e dirigere le attività dei vari settori sportivi della F.I.S.E., sono istituiti con delibera del Consiglio Federale, singoli Dipartimenti ex art. 1 comma 2 ed art. 30 comma 2 lettera r) dello Statuto
- 2) Ad ogni singolo dipartimento sono assegnate le attività proprie di ogni settore organizzativo o sportivo della F.I.S.E..
- 3) Ogni dipartimento è coordinato da un responsabile e da una o più commissioni nominate dal Consiglio Federale.
- 4) Per l'attuazione delle attività proprie di ogni dipartimento è prevista l'attribuzione di risorse economiche, personale e collaboratori che dovranno operare nel contesto di una sede istituzionale della F.I.S.E..
- 5) Funzionamento, attribuzioni e compiti di ogni dipartimento sono stabiliti da regolamento approvato dal Consiglio Federale e sottoposto alla approvazione ai fini sportivi del CONI.
- 6) Le nomine in ogni singolo dipartimento hanno validità al massimo fino alla scadenza del quadriennio olimpico, possono in qualsiasi momento essere revocate dal Consiglio Federale, ad insindacabile giudizio dello stesso.
- 7) La commissione federale atleti così come previsto dal regolamento nazionale atleti del C.O.N.I. - ART. 5 è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale.
- 8) Le commissioni di ogni singolo dipartimento devono essere convocate almeno due volte all'anno. La convocazione può essere effettuata dal Responsabile del dipartimento, ovvero dalla maggioranza della Commissione stessa, esclusivamente tramite la Segreteria Federale. Il Presidente Federale o un suo delegato potrà partecipare a tutte le riunioni delle commissioni dei dipartimenti e potrà convocare in ogni momento le commissioni stesse.

Art. 61 - Ufficiali di Gara

1) Gli Ufficiali di Gara della F.I.S.E., il cui compito è sancito dal relativo Regolamento emanato dal Consiglio Federale e dall'articolo **51** dello Statuto, sono organizzati, coordinati e controllati dagli Organi centrali e periferici istituzionalmente preposti e su delega del Consiglio Federale possono essere previste strutture di autonomia gestionale.

2) Sono nominati secondo le norme stabilite dal relativo Regolamento Ufficiali di Gara, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.

Art. 62 - Direzione sportiva

1) Le funzioni del Direttore Sportivo sono previste dall'art. 53 dello Statuto.

Titolo V - I DIRIGENTI FEDERALI

Art. 63 - Ordinamento dei Dirigenti Federali

1) Hanno tale qualifica tutti coloro che sono a capo di Organi federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i collegi direttivi o di controllo, ovvero esercitano i poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare a norma dello Statuto e dei Regolamenti federali.

2) I requisiti e le condizioni richieste per ricoprire le cariche e le modalità di conseguimento sono stabiliti dallo Statuto.

Art. 64 - Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione da parte del C.O.N.I..